CAMERA DEI DEPUTATI N. 2618

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 febbraio 1985 (Stampato n. 57)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SAPORITO, FIMOGNARI, DELLA PORTA, MIROGLIO, D'AGOSTINI, RUFFINO, SANTONASTASO, SCARDACCIONE

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 marzo 1985

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale ».

ART. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le Università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare ».

ART. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle

cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di aspettativa disciplinati dall'articolo 12.

ART. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico

successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

ART. 7.

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

ART. 8.

All'articolo 34, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda ».

ART. 9.

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati ».

ART. 10.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

ART. 11.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previste nel primo comma dell'articolo 37.

ART. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio.

Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università ».

ART. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« ART. 91-*bis*. – (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le Università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle Università di appartenenza.

La partecipazione dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori ».

ART. 14.

All'articolo 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo ».

ART. 15.

All'articolo 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

ART. 16.

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina. i

direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle Università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome.

ART. 17.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 18.

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle Università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente dela Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 19.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso Università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del predetto decreto presidenziale.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.